

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07-11-1998

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, sulle "Modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia";
Ritenuto necessario fissare le misure per garantire la sicurezza negli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli scali merci terminali di ferrovia, individuati secondo le tipologie di cui all'allegato 1, e non ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997.

Art. 2.

Adempimenti del responsabile dello scalo merci

1. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia, individuati ai sensi dell'art. 1, devono provvedere all'adozione delle misure tecniche di sicurezza impiantistiche e gestionali, individuate negli allegati 2 e 3, rispettivamente per gli scali raccordati e per gli scali di carrellamento o intermodali.

2. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia devono comunicare al Ministero dell'ambiente e alla regione o provincia autonoma competente per territorio l'avvenuta ottemperanza degli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 3.

Adempimenti delle ditte speditrici e destinatarie

1. Le ditte speditrici e destinatarie hanno l'obbligo di provvedere agli adempimenti di loro competenza indicati negli allegati 2 e 3 del presente decreto.

Art. 4.

Termine di adeguamento

1. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 devono essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 20 ottobre 1998

p. Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio

p. Il Ministro dell'interno
Barberi

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani

Allegato 1

TIPOLOGIE DI SCALI TERMINALI DI FERROVIA

Scali raccordati.

Si definiscono scali raccordati quelli esclusivamente di collegamento con stabilimenti industriali o similari, realizzato mediante specifici binari che si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

Scali di carrellamento.

Si definiscono scali di carrellamento quelli in cui avviene esclusivamente il carico dei carri ferroviari su carrelli stradali, o viceversa lo scarico dai carrelli stradali in aree appositamente attrezzate con binari a raso.

Scali intermodali.

Si definiscono scali intermodali quelli dotati di mezzi di movimentazione che consentono il trasferimento del carico (unita' di trasporto intermodale - UTI) dal carro ferroviario ad altra modalita' di trasporto o viceversa.

Allegato 2

MISURE DI SICUREZZA PER GLI SCALI MERCI TERMINALI DI FERROVIA RACCORDATI Descrizione

1. Realizzazione di procedure che consentano, anche attraverso supporti informativi tecnologici, di seguire le varie fasi del trasporto di merci pericolose.
2. Attivazione di specifici accordi con le ditte speditrici e destinatarie, finalizzati ad assicurare:
la prenotazione della partenza delle unita' di carico e/o dei carri;
l'informazione della consegna delle unita' di carico e/o dei carri;
l'informazione della messa a disposizione delle unita' di carico e/o dei carri.
3. Predisposizione di un documento definito "Procedure organizzative" che preveda, al suo interno, le procedure e le misure poste in essere per la gestione delle varie fasi dell'emergenza, anche in accordo con le industrie produttrici o destinatarie delle merci pericolose, e che fornisca le necessarie indicazioni sulle vie di fuga e i relativi idonei mezzi di segnalazione.

4. Predisposizione di misure atte a garantire la possibilita' di avvicinamento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco a distanze adeguate per la lotta antincendio nelle zone dei "binari di presa e consegna" delle merci.
5. Creazione di un presidio centrale o di vari presidi territoriali costituiti da personale ferroviario reperibile, per coordinare la gestione delle varie fasi dell'emergenza.
6. Informazione e formazione del personale, differenziata in riferimento alle diverse tipologie di servizio svolte, sui rischi specifici connessi con il trasporto delle merci pericolose e addestramento degli operatori sui controlli previsti e sugli accorgimenti da adottare in relazione ai fini preventivi contemplati dalla normativa ferroviaria (RID).
7. Divieto di effettuare manovre a gravita', salvo negli impianti dove l'attrezzatura tecnologica consente di garantire una velocita' di accosto inferiore a quella prevista dalla regolamentazione ferroviaria vigente.
8. Procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima della partenza e, da parte della societa' destinataria, al momento dello svincolo.

Allegato 3

MISURE DI SICUREZZA PER GLI SCALI MERCI TERMINALI DI FERROVIA, DI CARRELLAMENTO E INTERMODALI

1. Misure di tipo impiantistico.

Descrizione

- 1.1. Opportuna scelta delle zone di sosta, isolate e circoscritte nei riguardi del resto dello scalo e, possibilmente, distanti dalla zona dell'impianto adibito al traffico viaggiatori.
- 1.2. Installazione di linea telefonica per la chiamata dei vigili del fuoco in caso di emergenza.
- 1.3. Realizzazione di un secondo accesso carrabile, ove possibile, per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, opportunamente segnalato e tenuto sgombro, ovvero l'adeguamento dell'accesso carrabile esistente per renderlo idoneo anche in caso di emergenza.
- 1.4. Individuazione delle vie di fuga atte a consentire la rapida e sicura evacuazione del personale presente.
- 1.5. Realizzazione di efficaci dispositivi per la segnalazione della direzione del vento.
- 1.6. Approntamento di semplici e sicuri sistemi che consentano di allertare tutte le persone presenti nell'impianto e segnalare loro le situazioni di emergenza.
- 1.7. Disponibilita', tra le dotazioni dell'impianto, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi (obbligo a carico delle ditte speditrici o destinatarie che dovranno anche curarne il mantenimento in efficienza ai sensi di un protocollo da convenire con le Ferrovie dello Stato).
- 1.8. Dotazione dell'impianto di adeguati mezzi di protezione individuale.
- 1.9. Dotazione della zona dello scalo nella quale vengono effettuate le operazioni di trasbordo dei carri o dei containers di un impianto antincendio adeguato per portate, pressioni, riserva e qualita' della sostanza estinguente agli scenari incidentali ipotizzati.

1.10. Dotazione dell'impianto di apparecchiature portatili di rilevazione gas (obbligo a carico delle ditte spediatrici o destinatarie che dovranno anche curarne il mantenimento in efficienza ai sensi di un protocollo da convenire con le Ferrovie dello Stato).

2. Misure di tipo gestionale.

Descrizione

2.1. Realizzazione di procedure che consentano, anche attraverso supporti informativi tecnologici, di seguire le varie fasi del trasporto di merci pericolose.

2.2. Attivazione di specifici accordi con la clientela, finalizzati ad assicurare:
la prenotazione della partenza delle unita' di carico e/o dei carri;
l'informazione della consegna delle unita' di carico e/o dei carri;
l'informazione della messa a disposizione delle unita' di carico e/o dei carri.

2.3. Predisposizione di un documento definito "Procedure organizzative" che preveda, al suo interno, le procedure e le misure poste in essere per la gestione delle varie fasi dell'emergenza, anche in accordo con le industrie produttrici o destinatarie delle merci pericolose, e che fornisca le necessarie indicazioni sulle vie di fuga e i relativi idonei mezzi di segnalazione.

2.4. Creazione di un presidio centrale o di vari presidi territoriali costituiti da personale ferroviario reperibile, per coordinare la gestione delle varie fasi dell'emergenza.

2.5. Informazione e formazione del personale, differenziata in riferimento alle diverse tipologie di servizio svolte, sui pericoli specifici connessi con il trasporto delle merci pericolose e addestramento degli operatori sui controlli previsti e sugli accorgimenti da adottare in relazione ai fini preventivi cofitemplati dalla normativa ferroviaria (RID).

2.6. Divieto di effettuare manovre e gravita', salvo negli impianti dove l'attrezzatura tecnologica consente di garantire una velocita' di accosto inferiore a quella prevista dalla regolamentazione ferroviaria vigente.

2.7. Procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima della partenza e, da parte della societa' destinataria, al momento dello svincolo.